



Giunte e Commissioni

RESOCONTO STENOGRAFICO

n. 82

**9<sup>a</sup> COMMISSIONE PERMANENTE** (Agricoltura e  
produzione agroalimentare)

INTERROGAZIONI

DISEGNI DI LEGGE IN SEDE REDIGENTE

203<sup>a</sup> seduta: martedì 19 ottobre 2021

Presidenza del presidente VALLARDI

## I N D I C E

## INTERROGAZIONI

PRESIDENTE . . . . .	Pag. 3, 5
BERGESIO (L-SP-PSd'Az) . . . . .	5
* CENTINAIO, sottosegretario di Stato per le politiche agricole, alimentari e forestali . . . . .	3

## DISEGNI DI LEGGE IN SEDE REDIGENTE

**(2213) TRENTACOSTE ed altri. – Disposizioni per il sostegno dell'agroecologia e per la tutela del settore agricolo, forestale e rurale**

(Discussione e rinvio)

PRESIDENTE . . . . .	Pag. 5, 7
CALIGIURI (FIBP-UDC), relatrice . . . . .	5, 7
TRENTACOSTE (M5S) . . . . .	7

**(2009) Deputato LIUNI ed altri. - Disposizioni per la disciplina, la promozione e la valorizzazione delle attività del settore florovivaistico**, approvato dalla Camera dei deputati (Seguito della discussione e rinvio)

PRESIDENTE . . . . .	Pag. 7
----------------------	--------

**(878) Deputati GALLINELLA ed altri. – Norme per la valorizzazione e la promozione dei prodotti agricoli e alimentari provenienti da filiera corta, a chilometro zero o utile**, approvato dalla Camera dei deputati (Rinvio del seguito della discussione)

PRESIDENTE . . . . .	Pag. 7, 8
BERGESIO (L-SP-PSd'Az), relatore . . . . .	8

**(1583) Rosa Silvana ABATE ed altri. – Disposizioni in materia di trasparenza delle pratiche commerciali della filiera agrumicola e di elaborazione dei costi medi di produzione dei prodotti ortofrutticoli**

(Seguito della discussione e rinvio)

PRESIDENTE . . . . .	Pag. 8, 10
CALIGIURI (FIBP-UDC) . . . . .	8, 9
LEONE (M5S), relatrice . . . . .	8, 9, 10
* NATURALE (M5S) . . . . .	8
TARICCO (PD) . . . . .	8
ALLEGATO (contiene i testi di seduta) . . . . .	11

*N.B. L'asterisco accanto al nome riportato nell'indice della seduta indica che gli interventi sono stati rivisti dagli oratori.*

*Sigle dei Gruppi parlamentari: Forza Italia Berlusconi Presidente-UDC: FIBP-UDC; Fratelli d'Italia: FdI; Italia Viva-P.S.I.: IV-PSI; Lega-Salvini Premier-Partito Sardo d'Azione: L-SP-PSd'Az; MoVimento 5 Stelle: M5S; Partito Democratico: PD; Per le Autonomie (SVP-PATT, UV): Aut (SVP-PATT, UV); Misto: Misto; Misto-IDEA e CAMBIAMO: Misto-IeC; Misto-l'Alternativa c'è-Lista del Popolo per la Costituzione: Misto-l'A.c'è-LPC; Misto-Liberi e Uguali-Ecosolidali: Misto-LeU-Eco; Misto-Movimento associativo italiani all'estero: Misto-MAIE; Misto+Europa – Azione: Misto+Eu-Az.*

*Interviene il sottosegretario di Stato per le politiche agricole alimentari e forestali Centinaio.*

*I lavori hanno inizio alle ore 15,45.*

#### PROCEDURE INFORMATIVE

##### **Interrogazioni**

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca lo svolgimento dell'interrogazione 3-02827, presentata dal senatore Bergesio e da altri senatori.

Comunico che, ai sensi dell'articolo 33, comma 4, del Regolamento, è stata richiesta l'attivazione dell'impianto audiovisivo e che la Presidenza del Senato ha fatto preventivamente conoscere il proprio assenso. Non essendovi osservazioni, tale forma di pubblicità è adottata per il prosieguo dei lavori.

Do la parola al sottosegretario Centinaio per la risposta all'interrogazione all'ordine del giorno.

CENTINAIO, *sottosegretario di Stato per le politiche agricole alimentari e forestali*. Signor Presidente, onorevoli senatori, la filiera agroalimentare italiana è *leader* a livello europeo per il numero di prodotti di qualità a base di carne suina aventi il riconoscimento della Denominazione di Origine Protetta (DOP) o delle Indicazioni Geografiche Protette (IGP).

In moltissimi casi, detti prodotti richiedono carni con caratteristiche particolari che si ottengono da suini «pesanti», cioè suini macellati a pesi elevati (160/176 chilogrammi/peso vivo), nati ed allevati nella zona di origine, secondo le prescrizioni di Disciplinari produttivi approvati a livello comunitario.

Le produzioni DOP ed IGP ottenute da suini «pesanti» hanno diversificato la suinicoltura italiana, tanto che il legislatore comunitario, con la Decisione della Commissione 89/53/CEE del 21 dicembre 1988, ha riconosciuto la presenza in Italia di «due distinte popolazioni suine, le cui carni danno luogo a differenti mercati.».

Le identità dei prodotti DOP ed IGP sono dettagliatamente definite dai Disciplinari di produzione ove sono descritte le pratiche di allevamento, le caratteristiche e le tecniche di trasformazione della materia prima, nonché le caratteristiche del prodotto finale. Il rispetto dei Disciplinari è quindi la condizione inderogabile per difendere l'identità storica, culturale ed economica di queste produzioni.

I suinicoltori che operano negli areali geografici delle DOP ed IGP sono liberi di scegliere se aderire o meno ai rispettivi circuiti della

DOP e delle IGP. Nel caso in cui decidano di aderire, si assumono l'impegno al rispetto dei rispettivi Disciplinari produttivi; in caso contrario, non hanno alcun vincolo e possono destinare la loro produzione ad altre filiere produttive «non DOP e IGP».

Le procedure previste da molti disciplinari del circuito delle DOP e delle IGP, nel corso degli anni hanno evidenziato però alcune criticità. Nello specifico, i disciplinari approvati per le filiere delle produzioni DOP ed IGP prevedono che per la loro produzione sono ammessi: gli animali in purezza o derivati delle razze tradizionali di base *Large White* e *Landrace* così come migliorate dal Libro Genealogico Italiano tenuto dall'Associazione nazionale Allevatori Suini; gli animali derivati dalla razza Duroc, così come migliorata dal Libro Genealogico Italiano; gli animali di altre razze, meticci ed ibridi purché provengano da schemi di selezione o incrocio attuati con finalità non incompatibili con quelle del Libro Genealogico Italiano per la produzione del suino pesante.

Nello specifico, ricordo che i suini rientranti nei primi gruppi sopra menzionati rispondono pienamente ai requisiti dei suddetti Disciplinari, mentre per l'altro gruppo di suini è necessario prevedere idonea procedura per stabilire che provengano da schemi di selezione o incrocio, attuati con finalità non incompatibili con quelle del Libro Genealogico Italiano per la produzione del suino pesante.

Al fine di assicurare la terzietà, l'imparzialità e l'oggettività nella preventiva valutazione dei tipi genetici dell'ultimo gruppo di suini, con il decreto del Ministro n. 12399, del 5 dicembre 2019, è stata prevista una metodologia per valutare i tipi genetici diversi dalle razze del Libro genealogico italiano, da utilizzare coerentemente a quanto stabilito dai Disciplinari di produzione delle DOP e delle IGP. Infatti, il decreto ministeriale in questione prevede una procedura metodologica che garantisca la terzietà nella definizione dei tipi genetici ammessi che non provengono da schemi di selezione nazionali.

Sulla base di quanto esposto, a conclusione del processo valutativo effettuato dal Centro di Ricerca Zootecnia ed Acquacoltura CREA- ZA, delle 30 richieste di valutazione dei tipi genetici, effettuate per il relativo utilizzo nell'ambito dei circuiti tutelati, soltanto 9 hanno ricevuto un parere positivo, tra cui anche una delle così dette «linee femminili», mentre 21 hanno ricevuto parere negativo.

Tra questi ultimi tipi genetici, ben 14 risultano però essere già utilizzati nei circuiti tutelati e, in conformità a quanto disciplinato dal citato decreto, non potrebbero pertanto essere più utilizzati come verri padri di suini destinati alla macellazione nel circuito DOP ed IGP.

In ogni caso, il decreto del Ministro n. 0268840 del 10 giugno 2021 ha previsto un ragionevole tempo di uscita dei riproduttori non compatibili già in uso, quantificato in 12 mesi dalla data di emanazione del decreto di rigetto.

Infine preciso che nella riunione del Tavolo suinicolo nazionale del 22 settembre scorso è stata avviata una proficua concertazione con le parti interessate, allo scopo di giungere, nel più breve tempo possibile,

ad un'efficace soluzione della tematica rappresentata, al fine di contemperare le esigenze di valorizzazione e tutela dei circuiti DOP e IGP con quelle connesse ad evitare impatti sulle filiere coinvolte.

BERGESIO (*L-SP-PSd'Az*). Signor Sottosegretario, la ringrazio della tempestività della risposta a questa interrogazione, perché essa è di un'importanza vitale per il settore suinicolo. Parliamo di circa 4.000 allevamenti, di cui 3.800 che sono iscritti alle DOP, con 660 scrofaie.

Proprio di queste noi stiamo parlando, perché i riproduttori avranno una ricaduta pesantissima. Se non verrà prorogato di almeno tre anni il tempo di un anno, come lei ha detto con la massima trasparenza e la massima chiarezza, non sarà possibile sostituire e avere a disposizione i riproduttori per le scrofaie e, di conseguenza, i suini degli allevamenti per poi produrre i nostri prodotti DOP. Se questo non avvenisse, saremmo costretti a importare carne dall'estero, circostanza gravissima per il nostro Paese.

Teniamo presente che questa problematica riguarda il 75 per cento dei riproduttori presenti in Italia. Di conseguenza, a nostro avviso diventa fondamentale la costituzione di questo tavolo tecnico, del quale lei ha parlato. Tale tavolo, avviato con la prima riunione, servirà per stabilire con una certa puntualità le linee guida alle quali dovranno attenersi, da una parte, gli allevatori e, dall'altra, i produttori, con la possibilità di avere un triennio davanti per poter ottemperare a queste esigenze. Perciò, signor Sottosegretario, la ringrazio per la premurosa attenzione

PRESIDENTE. Lo svolgimento dell'interrogazione all'ordine del giorno è così esaurito.

#### DISEGNI DI LEGGE IN SEDE REDIGENTE

(2213) *TRENTACOSTE ed altri. – Disposizioni per il sostegno dell'agroecologia e per la tutela del settore agricolo, forestale e rurale*

(Discussione e rinvio)

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge n. 2213.

Ha la parola la relatrice, senatrice Caligiuri.

CALIGIURI, *relatrice*. Signor Presidente, il disegno di legge in titolo, assegnato alla Commissione in sede redigente, reca disposizioni per il sostegno all'agroecologia e per la tutela del settore agricolo, forestale e rurale. Il testo, diviso in 6 capi, è composto di 13 articoli.

L'articolo 1, dedicato alle finalità del provvedimento, afferma che lo Stato favorisce e promuove la tutela della salute umana, dell'ambiente, degli ecosistemi, della biodiversità, delle attività agricole e dei prodotti agroalimentari locali, l'agroecologia, un modello agro-silvo-pastorale conforme ai criteri dell'agroecologia nonché la sicurezza agroalimentare.

L'articolo 2 reca la definizione di agroecologia quale «sistema di produzione che, mediante un approccio sostenibile, integrato, resiliente e transdisciplinare che coinvolga anche i rapporti tra produzione e consumo, applica i concetti e i principi ecologici e sociali alla progettazione e alla gestione dei sistemi alimentari e agricoli, con lo scopo di renderli meno dipendenti dagli impulsi esterni attraverso l'utilizzo delle sinergie biologiche dell'ecosistema in cui l'attività agricola è inserita». Viene quindi definita l'impresa agroecologica.

L'articolo 3, dedicato appunto alle imprese agroecologiche, dopo aver specificato che queste devono essere condotte in conformità a quanto disposto dal regolamento (CE) n. 834 del 2007, ne precisa i requisiti, ossia la sussistenza, nella superficie aziendale, di almeno il 10 per cento di specie arboree autoctone e, successivamente, di almeno il 20 per cento di superficie aziendale seminata con varietà erbacee o ortive autoctone, da documentare tramite fascicolo aziendale.

L'articolo 4 prevede un contributo annuale di 800 euro – alimentato con i proventi derivanti dalle sanzioni irrogate dal Comando unità forestali, ambientali e agroalimentari dell'Arma dei Carabinieri nell'ambito dell'attività di controllo – destinato prioritariamente ad una serie di attività tra cui: corsi di formazione e consulenze in tema di tecniche ecocompatibili e biologiche di difesa integrata a favore del personale operante nel settore agricolo e del verde pubblico; campagne di informazione sui rischi sanitari e ambientali legati all'utilizzo di prodotti fitosanitari di sintesi tossici e inquinanti; attività di ricerca, monitoraggio e sperimentazione in campo agroecologico.

L'articolo 5 istituisce il marchio delle imprese agroecologiche italiane – di proprietà esclusiva del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali – diretto a caratterizzare i prodotti agroecologici ottenuti da materia prima italiana.

L'articolo 6 reca misure di fiscalità di vantaggio in favore delle imprese agroecologiche (come individuate ai sensi dell'articolo 3) che avviano l'attività di commercializzazione dei prodotti agrosilvopastorali, mentre l'articolo 7 stabilisce che per l'accesso ai finanziamenti pubblici nazionali a sostegno delle imprese agricole, nonché al Piano strategico nazionale di sviluppo rurale in attuazione della Politica agricola comune (PAC), siano previsti criteri preferenziali e di premialità per le aziende agroecologiche.

L'articolo 8 istituisce – con provvedimento dell'Agenzia delle entrate – il cosiddetto «scontrino verde» per l'acquisto di prodotti di consumo biologici o agroecologici, diretto a promuovere il consumo di prodotti ottenuti con sistemi rispettosi dell'ambiente: con un successivo decreto saranno individuate le tipologie di prodotti per i quali spetta la deducibilità e la detraibilità delle spese relative all'acquisto di prodotti relative all'applicazione del predetto scontrino.

L'articolo 9 reca disposizioni in materia di divieto di utilizzo di prodotti e sostanze in campo agricolo e ambientale: viene vietato, tra gli altri, di utilizzare prodotti fitosanitari nei parchi e nelle riserve naturali e lungo

i bordi delle strade pubbliche e i percorsi ferroviari, nonché di utilizzare prodotti a base di glifosate, fosfororganici, neonicotinoidi e loro molecole derivate in campo agricolo.

L'articolo 10 affida l'attività di controllo in materia al Comando unità per la tutela forestale, ambientale e agroalimentare dell'Arma dei carabinieri e ai Corpi forestali delle regioni a statuto speciale, mentre l'articolo 11 prevede l'applicazione, per la violazione delle disposizioni della presente legge, di una sanzione amministrativa pecuniaria da 500 euro a 10.000 euro.

Da ultimi, l'articolo 12 è dedicato alla copertura finanziaria del provvedimento mentre l'articolo 13 dispone circa la sua entrata in vigore.

TRENTACOSTE (*M5S*). Signor Presidente, chiedo l'autorizzazione a inviare il rapporto del CREA su agroecologia e PAC, così che i componenti della Commissione abbiano anche un'idea in ordine a come il Ministero stia orientando le proprie politiche al riguardo. Quindi, chiedo alla relatrice di poter integrare la sua relazione.

CALIGIURI, *relatrice*. Signor Presidente, accolgo più che favorevolmente la richiesta del senatore Trentacoste.

PRESIDENTE. Non essendovi osservazioni, così resta stabilito. Rinvio il seguito della discussione del disegno di legge in titolo ad altra seduta.

(2009) *Deputato LIUNI ed altri. – Disposizioni per la disciplina, la promozione e la valorizzazione delle attività del settore florovivaistico*, approvato dalla Camera dei deputati.  
(Seguito della discussione e rinvio)

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca il seguito del disegno di legge n. 2009, sospesa nella seduta del 12 ottobre.

Nella precedente seduta abbiamo svolto la fase di illustrazione e discussione degli emendamenti. Tuttavia, prima di procedere alla votazione degli stessi, la Commissione deve ancora acquisire i pareri da parte delle Commissioni consultive, che non sono ancora pervenuti.

Rinvio pertanto il seguito della discussione del disegno di legge in titolo ad altra seduta.

(878) *Deputato GALLINELLA ed altri. – Norme per la valorizzazione e la promozione dei prodotti agricoli e alimentari provenienti da filiera corta, a chilometro zero o utile*, approvato dalla Camera dei deputati  
(Rinvio del seguito della discussione)

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca il seguito del disegno di legge n. 878.

Propongo al relatore, senatore Bergesio, di rinviare il seguito della discussione ad una successiva seduta.

BERGESIO, *relatore*. Convengo con lei, signor Presidente, sulla necessità di rinviare la discussione del disegno di legge.

PRESIDENTE. Poiché non vi sono osservazioni, così resta stabilito.

**(1583) Rosa Silvana ABATE ed altri. – Disposizioni in materia di trasparenza delle pratiche commerciali della filiera agrumicola e di elaborazione dei costi medi di produzione dei prodotti ortofrutticoli**

(Seguito della discussione e rinvio)

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca il seguito del disegno di legge n. 2009, sospesa nella seduta del 5 ottobre. Se la relatrice, senatrice Leone, è d'accordo, propongo di procedere all'illustrazione degli emendamenti riferiti al disegno di legge in titolo.

LEONE, *relatrice*. Signor Presidente, la mia proposta, invece, sarebbe di rinviare l'illustrazione degli emendamenti a quando avremo i pareri delle Commissioni 5<sup>a</sup> e 14<sup>a</sup>, che mi sembra non siano ancora pervenuti.

PRESIDENTE. Senatrice Leone, per quanto la sua mi sembri una motivazione abbastanza valida, oggi procederemmo soltanto alla fase dell'illustrazione, per permettere ai colleghi senatori che vogliano illustrare gli emendamenti di intervenire.

Poiché non vi sono osservazioni, così resta stabilito.

CALIGIURI (*FIBP-UDC*). Signor Presidente, mi premeva specificare la logica dell'emendamento 1.1. La fissazione di un prezzo minimo non è compatibile con la regolamentazione di mercato. Tuttavia, la vendita di un prodotto agricolo palesemente al di sotto dei costi di produzione costituisce già una pratica sleale, vietata in base al decreto legislativo di recepimento che stiamo esaminando.

Si ritiene opportuno, dunque, estendere le linee guida sulla trasparenza delle pratiche commerciali a tutti i prodotti ortofrutticoli che sono caratterizzati dalle medesime criticità riscontrate per il comparto agrumicolo. Quindi, è utile sostenere e promuovere la ricerca di un mercato, non solo per conciliare la sostenibilità ambientale con quella economica, ma anche, in generale per promuovere la competitività delle imprese agricole nel comparto.

NATURALE (*M5S*). Signor Presidente, la mia richiesta di soppressione della lettera *a*), di cui all'emendamento 1.4, è riferita al fatto di fissare il prezzo minimo in maniera definitiva, così come sembra fare questo articolo.

TARICCO (*PD*). Signor Presidente, con l'emendamento 1.5, esprimo la consapevolezza, come ho già cercato di spiegare in altre occasioni, che



fissare un prezzo minimo di vendita rischia di essere una procedura, comprensibile nelle finalità, ma che nei fatti rischia di mettere fuori gioco la produzione.

Se decido che il prezzo minimo di vendita di un prodotto frutticolo è di 30 centesimi, ma in Grecia e in Spagna lo stesso prodotto viene messo sul mercato a 20 centesimi, il risultato che otterrò, ponendo un limite minimo alla commercializzazione di prezzo per quel prodotto in Italia, è che metterò quel prodotto in condizioni di non poter più essere venduto.

Poiché nessun operatore comprerà a 30 centesimi in Italia quello che potrebbe comprare a 20 in Spagna o da altre parti, in conclusione io dichiarerò invendibile quel prodotto. Pertanto, l'emendamento mira a sostituire le parole: «la fissazione di prezzi minimi di vendita», con le seguenti: «il monitoraggio continuo del rapporto tra i costi medi di produzione e i prezzi medi di vendita forniti dalle organizzazioni dei produttori e dalle organizzazioni professionali, al fine di individuare criticità ed eventuali eccessi di squilibrio della filiera e comportamenti commercialmente sleali, nel caso individuandone e definendone strumenti di intervento e di sanzione».

In pratica, il ragionamento è il seguente. Io posso avere la vendita palesemente al di sotto dei costi minimi produttivi per tanti motivi, ma riassumibili, sostanzialmente, in due grandi macro: il mercato esterno paga molto meno rispetto a quelli che sono i costi di produzione. In questo caso, è difficile intervenire, perché se il prezzo mondiale di un prodotto è di 10 centesimi e da noi produrlo ne costa 40, o riusciamo a scendere ai livelli del costo medio mondiale o è molto difficile continuare a fare quel tipo di produzione.

Se, invece, la motivazione del prezzo è legata a un accordo di cartello degli acquirenti, come accade, ad esempio, in alcuni campi con una determinata frequenza (semplicemente perché i grandi *player* che acquistano il prodotto si mettono d'accordo sul fatto che quel prodotto deve valere soltanto 20 centesimi, quando produrlo costa 40 centesimi), allora con questo tipo di monitoraggio sarà possibile ravvedere le condizioni a fronte di una pratica commercialmente sleale e intervenire al riguardo.

Quindi, l'emendamento 1.5 mira, per quanto possibile, a rendere percorribile la strada di un monitoraggio che salvaguardi la tutela dei prezzi.

LEONE, *relatrice*. Signor Presidente, con l'emendamento 1.6 volevo introdurre una trasformazione che ha a che fare con la filiera agrumicola. Pensavo, ad esempio, proprio al succo d'arancia. Da lì, la possibilità di inserire in questo provvedimento anche la pastorizzazione, che è un elemento che in questo provvedimento ho trovato lacunoso.

CALIGIURI (*FIBP-UDC*). Signor Presidente, con l'emendamento 1.7 si cerca di prevedere una preventiva consultazione con le organizzazioni agricole datoriali, prima della definizione delle linee guida per il successivo decreto ministeriale.

LEONE, *relatrice*. Signor Presidente, l'emendamento 1.8 chiede, al comma 2, di sostituire le parole: «con decreto del Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali» con le seguenti: «con decreto del Ministro delle politiche agricole, alimentari e forestali».

Analogamente, signor Presidente, con il successivo emendamento 1.11, si chiede, al comma 2, di sostituire le parole: «d'intesa con la» con le seguenti: «previa intesa in sede di».

PRESIDENTE. I restanti emendamenti all'articolo 1 sono dati per illustrati, così come gli emendamenti riferiti all'articolo 2. Nessun altro chiedendo di intervenire, dichiaro conclusa la fase di illustrazione e discussione degli emendamenti.

Rinvio il seguito della discussione dei disegni di legge in titolo ad altra seduta.

*I lavori terminano alle ore 15,55.*

ALLEGATO

**INTERROGAZIONI**

BERGESIO, VALLARDI, SBRANA, RUFA, ZULIANI. – *Al Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali.* – Premesso che:

con l'entrata in vigore del decreto ministeriale 5 dicembre 2019, n. 12390, sui requisiti di conformità del tipo genetico impiegato per la riproduzione dei suini utilizzati nel circuito delle DOP, è stato revisionato il regime che regola i disciplinari di produzione;

ad eccezione delle sole razze afferenti al libro genealogico, tutte le altre razze attualmente in uso in Italia hanno dovuto presentare istanza al fine di ottenere una previa autorizzazione all'utilizzo delle proprie linee (scrofe e verri) nel circuito delle DOP, richiedendo il loro inserimento nella lista degli «altri tipi genetici» (cosiddetta lista positiva);

l'esame riguarderebbe non solo il tipo genetico del verro riproduttore, ma anche quello della scrofa, in analogia a quanto stabilito nelle proposte di revisione, in sede europea, dei due principali disciplinari DOP, ossia prosciutti di Parma e San Daniele, ai sensi delle quali si richiede che sia il tipo genetico dal lato maschile (padre) che quello relativo alla femmina (madre) siano previamente iscritti nella lista positiva e quindi ammessi, affinché la loro progenie possa essere impiegata per i prodotti DOP;

l'ammissione delle linee, a seguito dell'entrata in vigore del decreto ministeriale, è svolta dal Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, a seguito di parere consultivo del centro di ricerca Zootecnia ed acquacoltura («CREA-ZA»); sembrerebbe che su un totale di 19 linee sottoposte a valutazione, il Ministero, a seguito di parere consultivo del CREA-ZA, abbia adottato un preavviso di diniego con riferimento alla totalità;

ove tali provvedimenti dovessero essere confermati mediante decisione finale da parte del Ministero, i tipi genetici in oggetto, ossia, le scrofe, i verri ed il seme delle relative razze, non potrebbero più essere impiegati dagli allevatori per la produzione di suinetti da immettere nel circuito DOP, con un impatto enorme sull'intera filiera suinicola italiana;

in considerazione del fatto che la carriera di un riproduttore in allevamento dura circa 3 anni, il danno economico risulterebbe enorme per gli allevatori, i quali subirebbero un blocco improvviso della propria attività e per l'intera filiera fino ai consumatori esposti ad aumento significativo dei prezzi del prodotto finito;

l'inevitabile contrazione dei volumi, la riduzione di qualità e gli incrementi dei costi porterebbero altresì a traslare parte della domanda attualmente soddisfatta tramite la filiera DOP verso prodotti finiti non DOP,

peraltro a vantaggio ultimo delle importazioni di carne da Paesi esteri a danno dei *player* italiani che perderebbero competitività,

si chiede di sapere quali immediati provvedimenti il Ministro in indirizzo intenda adottare affinché, a seguito di una concertazione con le parti interessate, si possa giungere nel più breve tempo possibile ad un'efficace soluzione delle problematiche esposte.

(3-02827)